

N. C.P. 18/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto dalla sig.ra Leoni Silvia nata a Livorno il 29/01/1965 ed ivi residente in Via delle Travi n. 12, osserva quanto segue.

In data 21/10/2016, la sig.ra Leoni Silvia presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c.9 L. 3/2012 e veniva nominato il Rag. Tommaso Freschi.

In data 7/12/2016 la ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi integrata poi in data 21/12/2016.

In data 25/3/2017 è stata formulata un'ulteriore proposta di Piano che sostanzialmente prevedeva la messa a disposizione della somma di € 48.000 in n. 96 rate da € 500,00 mensili

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche in quanto la debitrice:

- Si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia la debitrice si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività d'impresa;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- Ha fornito tutta la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il nucleo familiare della ricorrente è formato dalla sig.ra Leoni e dalla figlia Cristiano Aurora che risulta disoccupata e conducono in affitto un immobile sito in Via delle Travi n.12.

Il fabbisogno mensile medio che comprende l'affitto, le utenze, spese alimentari e medicinali è stato quantificato in € 1.450,00.



Il reddito mensile della sig.ra Leoni deriva da un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria D fascia 5, presso l'Azienda USL n.6 di Livorno e risulta essere mediamente di € 1.700,00.

Con la somma di € 48.000,00 la sig.ra Leoni propone il pagamento integrale dei seguenti debitori:

- Sig.ri Pelagatti Maurizio e Giuliano: per le spese di lite come da sentenza n.315/2016 pubblicata il 7/3/2016 RG n. 1538/2014 repertorio n. 581/2016 del 07/03/2016 per complessivi € 7.251,83, spese anticipate per il pagamento del CTU per € 1.362,97, nota spese per la procedura esecutiva mobiliare n. 1960/2016 per € 645,64, spese per registrazione del provvedimento giudiziario per € 226,25; per un totale complessivo di € **9.488,00**;
- Avvocato Genovesi Cinzia: a fronte delle prestazioni legali per la difesa nella causa avverso i sig.ri Pelagatti Maurizio e Giuliano per un importo di € **7.560,97** come da nota spese RG. N 1538/2014.
- Geometra Falai Andrea: per prestazioni professionali per la redazione di consulenza tecnica di ufficio per la causa civile n. 1538/2014, per € **1.170,82**, come da fattura n.99/2016.
- Geometra Lemmi Andrea: € **600,00** come da prenotula del 26/08/2015 per prestazioni professionali inerenti a verifiche immobiliari e relazione tecnica per immobile sito in Livorno Via San Carlo 62 oggetto della causa n.1538/2014

Per i restanti due creditori la sig.ra Leoni propone di distribuire la somma residua di € 26.180 in proporzione al debito da essi vantato:

- Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a.; contratto di prestito stipulato il 12/05/2014 al n.428982 rimborsabile mediante cessione volontaria del quinto dello stipendio, diviso in numero 120 rate per un valore di € 290,00 ciascuna e così complessivamente pari a € 34.800,00.

Considerando che alla data odierna sono state effettivamente pagate n. 33 rate delle 120 previste, il debito residuo ammonta ad € **25.230** (n.87 rate da € 290) e viene proposto di pagare l'importo di € **12.455**

- Agos Ducato S.p.a. prestito personale stipulato il 21/07/2016 al n.054908741, importo originario complessivo da rimborsare € 30.007,20 in n. 120 rate mensili da € 250,06 ciascuna. Considerando che alla data odierna sono state rimborsate complessivamente n. 7 rate, il debito residuo ammonta ad € **28.256** (n.113 rate da € 250,06) e viene proposto di pagare l'importo di € **14.045**.

La situazione debitoria con la relativa proposta viene così schematizzata:

Creditore	Natura debito	Importo	% proposta	N. rate	Tot rate	Imp. rate
-----------	---------------	---------	------------	---------	----------	-----------



Rag. Tommaso Freschi incaricato O.C.C	Prededucibile	1.500	100			
Avv. Daniele Rossi	Prededucibile	1.500	100			
Totale prededucibile		3.000		1- 5	6	500

Sig.ri Pelagatti Maurizio e Giuliano	Privilegiato	9.488	100	6-42	37	252,07
Avvocato Genovesi Cinzia	Privilegiato	7.561	100	6-42	37	200,88
Geometra Falai Andrea	Privilegiato	1.171	100	6-42	37	31,11
Geometra Lemmi Andrea	Privilegiato	600	100	6-42	37	15,94
Totale privilegiati		18.820				
Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a.	Chirografario	25.230	50	43-96	53	235,00
Agos Ducato S.p.a.	Chirografario	28.256	50	43-96	53	265,00
Totale chirografi		53.486				
Totale debiti		75.306	65%		96	

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che spiega le cause del sovraindebitamento ed esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

Ed infatti, dalla relazione dell'OCC emerge chiaramente che il primo dei due finanziamenti fu contratto nel 2014 per estinguere precedenti finanziamenti e pagare un corso di formazione della figlia e il secondo nel 2016 per estinguere precedenti debiti, prendere in affitto la casa e arreararla.

Dalla relazione emerge anche che la situazione debitoria della Leoni è stata determinata da una serie di circostanze non imputabili a sua colpa: prima l'investimento nell'acquisto della casa e sua ristrutturazione, poi rivelatasi affetta da vizi che ha costretto ad una successiva vendita a prezzo gravemente svalutato; poi la separazione personale, che, com'è noto, comporta un aumento del fabbisogno finanziario del coniuge separato; infine la causa civile conseguente alla sottoscrizione della proposta di acquisto di un altro appartamento dove andare a vivere, poi anch'esso risultato affetto da difetti.

Come più volte ritenuto da questo giudice (con provvedimenti confermati dal Tribunale in sede di reclamo), le doglianze del creditore Towers CQ in ordine all'asserita intangibilità delle cessioni del quinto dello stipendio rilasciate a fronte dei finanziamenti concessi sono infondate.



Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Sul secondo aspetto occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).

Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

Coerentemente con quanto previsto dalla L. n.3/2012 l'importo mensile messo a disposizione del Piano per € 300 risulta essere la cifra massima proponibile.

Non è condivisibile, infine, l'eccezione di Towers in ordine all'asserita non convenienza del piano per i creditori. Verificata la tangibilità delle somme da restituire alle finanziarie per quanto sopra detto, risulta evidente che l'eventuale liquidazione del patrimonio (che non comprende beni di valore, né - tantomeno - immobili) risulterebbe meno conveniente dell'impegno contenuto nel piano del



consumatore, basandosi esclusivamente sulla possibilità di rivalersi su una piccola quota di stipendio che potrebbe in futuro venir meno,

D'altra parte, il confronto dev'essere compiuto rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni facenti parte del patrimonio del debitore attualmente e (art. 14-undecies l. 3/12) di quelli entrati nel patrimonio nei successivi quattro anni dall'apertura della liquidazione e non può, conseguentemente, essere riferito a tutte le future (e incerte) entrate derivanti dalla presumibile prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto dalla Sig.ra Leoni Silvia con l'assistenza dell'O.C.C. Rag. Tommaso Freschi.

DISPONE

1. Lo svincolo sin da ora dei seguenti contratti:
 - i) Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a.; contratto di prestito stipulato il 12/05/2014 al n.428982 rimborsabile mediante cessione volontaria del quinto dello stipendio, diviso in numero 120 rate per un valore di € 290,00 ciascuna e così complessivamente pari a € 34.800,00.
 - ii) Agos Ducato S.p.a. prestito personale stipulato il 21/07/2016 al n.054908741, importo complessivo da rimborsare € 30.007,20 in n. 120 rate mensili da € 250,06 ciascuna.
2. che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti i diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;
3. che vengano svincolate a favore della sig.ra Leoni le somme "congelate" a seguito del pignoramento presso terzi numero 1960 del 2016 attualmente rinviato al 14/7/2017, mediante consegna all'OCC che provvederà alla loro immediata distribuzione nel rispetto delle previsioni del piano.
4. per la proponente il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;



5. che a cura dell'organismo di composizione della crisi, venga effettuata la comunicazione all'attuale datore di lavoro Azienda USL n.6 di Livorno affinché operi sino all'estinzione del piano, la trattenuta sullo stipendio mensile nella misura indicata in proposta attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici come disposizioni permanenti di addebito o di R.I.D sui conti indicati dai creditori.
6. che il presente Piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
7. che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito

Si comunichi.

Livorno, 17 maggio 2017

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

